

**Circolare n. 38  
del 16/07/2013 FC-fa**

**Ambiente**

**Albo Gestori  
Ambientali**

**Imprese edili e  
trasporto  
“ingombranti”**

**C.E.R. 20 03 07.**

Le imprese edili iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in “conto proprio”, ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006, possono trasportare i **rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività** utilizzando il **codice 20 03 07** del Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.).

In tal senso ha deciso il Comitato Nazionale, con propria circolare del 12 giugno 2013, prot. n. 691/Albo/Pres, che invita le Sezioni Regionali a riportare nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell'iscrizione, a fianco del citato C.E.R. 20 03 07, l'annotazione *“proveniente da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione”*.

Rammentiamo altresì che l'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti non pericolosi da loro stesse prodotti o che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stesse prodotti, per non oltre 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, devono iscriversi in una apposita sezione dell'Albo e **non** sono tenute a prestare le garanzie finanziarie.